



DELIBERAZIONE N. 33 DEL 12 NOVEMBRE 2025

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'istituto del patrocinio legale degli amministratori e dei dipendenti dell'Ente Idrico Campano. Approvazione.

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 15.00, previa formale convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano in prima convocazione. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è constatato - che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Luogo dal quale si partecipa alla riunione	Presente	Assente
1	Mascolo Luca	Sede EIC	X	
2	Bene Raffaele	Municipio di Casoria	X	
3	Caiazza Raffaele	In movimento	X	
4	Califano Bernardo			X
5	Carotenuto Pietro			X
6	Centanni Gelsomino	Abitazione	X	
7	Colombiano Anacleto	Sede EIC	X	
8	Coppola Raffaele	In movimento	X	
9	Di Sarno Salvatore	DECADUTO		
10	Forgione Pompilio	Sede EIC	X	
11	Palmieri Beniamino	Abitazione	X	
12	Parente Giuseppe	In movimento	X	
13	Parisi Salvatore	Abitazione	X	
14	Pirozzi Francesco	Sede EIC	X	
15	Pirozzi Nicola	DECADUTO		
16	Porfidia Raffaele			X
17	Rozza Simone	Municipio di Quadrelle	X	
18	Sarnataro Luigi	In movimento	X	
19	Scotto Giuseppe	Abitazione	X	
20	Supino Stanislao	In movimento	X	

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 15 componenti del Comitato Esecutivo su 18 in carica constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.



IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che

- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni denominata "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", nel definire l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Unico Regionale, ha istituito l'Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale;
- l'EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, giusta previsione dell'art. 7, comma 2, della richiamata legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- "[...] all'EIC si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15.

Rilevato che

- l'art. 24 rubricato "Patrocinio legale" del CCNL 16 luglio 2024 per il personale Dirigente prevede:
 1. *Le amministrazioni, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente, del dirigente amministrativo tecnico e professionale e del segretario, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*
 2. *Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, il dirigente amministrativo tecnico e professionale e il segretario, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, lo comunica tempestivamente all'amministrazione che può esprimere il suo motivato diniego non oltre i successivi 15 giorni; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui ai commi 3 e 4 e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge in materia.*
 3. *Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa. Le amministrazioni possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in appello,*

salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

4. Resta comunque ferma la possibilità per il personale di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto del legale o del consulente messo a disposizione dell'amministrazione, anche senza la previa comunicazione all'amministrazione di cui al comma 2. In tali casi e nel caso in cui l'amministrazione abbia comunicato il suo motivato diniego ai sensi del comma 2, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

5. L'amministrazione dovrà esigere dal dirigente, dal dirigente amministrativo tecnico e professionale o il segretario eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.

Rilevato, altresì, che

- l'art. 59 del CCNL 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, relativo al personale del Comparto "Funzioni locali" interviene, sulla materia, con una nuova disciplina finalizzata a sostituire quella dell'art. 28 CCNL 14 settembre 2000 disponendo al comma 1: "L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente";
- il comma 2, primo periodo, dell'art. 59 chiarisce che: "Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato";
- il comma 2, secondo periodo, prosegue stabilendo che: "Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi";
- il comma 2 si conclude specificando che: "Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico";
- il comma 4 statuisce che: "In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio".

Rilevato, infine, che

- l'art. 7-bis del D. L. del 19 giugno 2015, n. 78, inserito dalla legge di conversione del 6 agosto 2015, n. 125, in vigore dal 15 agosto 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'art. 86 del D. Lgs. n. 267/2000, così dispone:

“5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento de loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a. assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;*
- b. presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
- c. assenza di dolo o colpa grave”.*

Considerato che

- la materia del patrocinio legale ha assunto nel corso degli anni una sempre maggiore rilevanza sia in ordine all'esigenza di definire una procedura per la concessione del beneficio ovvero per il successivo rimborso delle spese sostenute, sia in ordine alle esigenze connesse alla programmazione delle relative spese;
- tali esigenze sono state oggetto di approfondito studio e ampio confronto, che ha interessato il Direttore Generale, il Settore “Affari Generali”, il Settore “Contabile” e il Settore “Giuridico - Amministrativo”.

Ritenuto, alla luce di quanto precede, di dover approvare il “Regolamento per la disciplina dell'istituto del patrocinio legale degli amministratori e dei dipendenti dell'Ente Idrico Campano”.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.

con il voto favorevole unanime dei presenti

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare l'elaborato “Regolamento per la disciplina dell'istituto del patrocinio legale degli amministratori e dei dipendenti dell'Ente Idrico Campano” allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente Idrico Campano e del Regolamento di cui trattasi nella dedicata sezione di “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali”;
4. di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore Generale

dr. Giovanni Marcello



Il Presidente

prof. Luca Mascolo

